

Capitolo 8

L'Associazione Sportiva e il Lavoro

L'associazione sportiva per la realizzazione dei propri programmi, in armonia con i principi istituzionali fissati dallo statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali, può avvalersi delle prestazioni di alcuni operatori. Questi ultimi possono espletare la loro attività a titolo gratuito o a titolo oneroso. A loro volta, i rapporti di lavoro a titolo oneroso possono essere di tipo subordinato oppure autonomo.

8.1 Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

Articolo 67, co. 1, lettera m), primo periodo, DPR 917/86

La disciplina fiscale dei compensi corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica è contenuta nell'art. 67, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (DPR 917/86). Tale norma prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive, dall'UNIRE e dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche, purchè affiliati o riconosciuti dagli enti citati, costituiscono "*redditi diversi*".

La Risoluzione Ministeriale n. 34 del 26 marzo 2001 ha chiarito che per "*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*" si intendono i compensi erogati a soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico, a coloro cioè le cui prestazioni sono funzionali allo svolgimento delle manifestazioni sportive dilettantistiche. Tra queste figure vengono individuati gli atleti dilettanti, gli allenatori, i giudici di gara, i commissari speciali e i dirigenti dell'associazione, che di solito prendono parte

direttamente a ciascuna manifestazione sportiva consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.

Successivamente, l'articolo 35 della Legge 27 febbraio 2009 n. 14 ha precisato il concetto di **“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”**: dal 1 marzo 2009 tale locuzione comprende **la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**.

In sostanza, l'intervento normativo recato dal citato articolo 35, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'*“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”* nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.

Di conseguenza, i compensi “sportivi” possono essere erogati a prescindere dallo svolgimento di una manifestazione sportiva, purchè nell'ambito di attività sportiva amatoriale e dilettantistica.

8.2 Collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale rese in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche

Articolo 67, co. 1, lettera m), secondo periodo, DPR 917/86

Sono redditi diversi anche i compensi spettanti alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici (art. 90, comma 3, Legge 289 del 2002 e art. 1, comma 253, Legge 311 del 2004), nonché di Federazioni Sportive Nazionali e Enti di Promozione Sportiva (art. 35 Legge 14/2009). Questo tipo di collaborazioni hanno lo stesso trattamento tributario riservato ai compensi erogati agli sportivi dilettanti.

Dal punto di vista oggettivo, per individuare la natura dei rapporti che possono integrare questa fattispecie si può fare riferimento alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003, secondo la quale le prestazioni in argomento si caratterizzano per:

- la continuità nel tempo,
- la coordinazione,
- l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente,
- l'assenza del vincolo della subordinazione.

I rapporti instaurati devono essere di natura non professionale. Sono pertanto escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione. Il carattere amministrativo-gestionale limita la previsione dell'art. 67, comma 1, lettera m) alla collaborazione nell'attività

amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, a titolo esemplificativo, nei rapporti suddetti, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta di iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

A questo tipo di collaborazioni non si rende applicabile la disciplina prevista dall'articolo 61 comma 3 del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, cd. "Legge Biagi", per le **collaborazioni a progetto**, e pertanto gli emolumenti erogati sulla base di tali forme contrattuali non sono qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma quali redditi diversi. Detta norma esclude dall'ambito di applicazione del contratto a progetto le collaborazioni "*rese e utilizzate a fini istituzionali*" da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI (oltrech  da FSN, DSA ed EPS). Si tratta dunque di due diverse e distinte fattispecie:

- la fattispecie **amministrativo-gestionale** (art. 90 Legge 289/2002) che non costituisce prestazione di lavoro (redditi diversi) per la quale non si   tenuti a versare contributi previdenziali ed assistenziali;
- la fattispecie **resa per fini istituzionali ed esonerata dalla predisposizione del progetto** che costituisce chiaramente una prestazione di lavoro con tutti gli adempimenti e versamenti conseguenti.

La scelta tra le due - al di l  del carattere amministrativo-gestionale della prima - non pu  essere di convenienza, ma inesorabilmente legata alle caratteristiche del rapporto ed alla professionalit  del percipiente.

Novit  introdotte dalla "Riforma Fornero"

La Legge n. 92 del 28 giugno 2012, cd. "Riforma Fornero", ha emendato il comma 1 dell'art. 61 del D. Lgs. 276/2003, stabilendo che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3) del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a **uno o pi  progetti specifici** determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il **progetto** deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non pu  consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attivit  lavorativa. Il progetto non pu  comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi  rappresentative sul piano nazionale. L'introduzione di tale norma, rendendo pi  stringenti i vincoli per la determinazione del progetto collegato alle collaborazioni coordinate e continuative, consente di apprezzare

maggiormente la valenza del comma 3 dell'art. 61 del D.Lgs. 276/2003, senza il quale nell'impossibilità di individuare un progetto specifico o di far rientrare la prestazione tra le collaborazioni sportive, non rimarrebbe altra via che la scelta dell'applicazione del rapporto di lavoro subordinato.

Ciò è reso maggiormente evidente da quanto previsto all'art.1, co.26 della Legge citata che introduce nella Legge Biagi un articolo (art.69 *bis*) con l'intento di razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da soggetti titolari di partita Iva.

Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita iva sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
- b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'ottanta per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
- c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

La presunzione di cui sopra non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

- a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
- b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

È facilmente desumibile che molti degli istruttori titolari di posizione Iva possano ricadere nell'ambito presuntivo sopra richiamato e che, dunque, il loro rapporto andrà riconfigurato come collaborazione a progetto con conseguente pagamento dei due terzi dei contributi previdenziali a carico dell'associazione sportiva.

In conclusione, le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale rese in favore di organismi sportivi, non identifica un rapporto di lavoro in senso proprio, ma solo la modalità in cui si svolge quel particolare rapporto, non costituendo una fattispecie delle collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dalla disciplina lavoristica.

8.3 Trattamento fiscale dei compensi “sportivi”

Per quanto concerne il trattamento fiscale dei compensi sia dei paragrafi 8.1. e 8.2., l’art. 69 del Tuir prevede che tali compensi, sino alla soglia di euro 7.500,00 non concorrano a formare il reddito per il soggetto percettore. Restano escluse da tassazione anche le somme erogate a titolo di rimborso di spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale.

Sulle somme che eccedono la soglia di euro 7.500,00 le società e gli enti devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura corrispondente al primo scaglione di reddito ai fini Irpef (attualmente 23%), maggiorata delle **addizionali di compartecipazione** all’imposta sul reddito delle persone fisiche (si tratta, attualmente, della sola aliquota di addizionale regionale pari all’ 1,23%)¹, così come previsto dall’art 25 della L. 133 del 1999.

La Risoluzione n. 106/E dell’11 dicembre 2012, tuttavia, ha creato non poca confusione in merito, asserendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - interpellato in merito, ha osservato che l’articolo 25, comma 1, della legge del 13 maggio 1999, n. 133 “... *se individua in maniera puntuale l’aliquota da applicare ai fini Irpef, diversamente, opera un generico rinvio alle addizionali, la cui misura dovrebbe corrispondere a quella concretamente determinata dall’ente titolare del tributo e alle cui misure si deve far rinvio per l’applicazione del tributo regionale*”.

Ne consegue, pertanto, secondo la Risoluzione citata, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale di compartecipazione, dovranno individuare l’aliquota deliberata dalla regione e del comune nei quali il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale². Tuttavia, trattasi di mera interpretazione normativa che necessita di ulteriori chiarimenti prima della sua effettiva applicazione pratica, in quanto si discosta, a parere di chi scrive, in maniera significativa da quanto indicato ed espresso dalla norma.

¹ L’articolo 28 del decreto D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (Decreto Salva Italia), convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011, ha modificato l’aliquota di base dell’addizionale regionale all’Irpef dallo 0,90% all’1,23%, con decorrenza retroattiva al 1 gennaio 2011.

² Prosegue la Ris. 106/E del 2012 nel modo seguente “... *in relazione all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche il Dicastero precisa che “... la mancata emanazione dei decreti interministeriali, previsti dal comma 2, dell’articolo 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con i quali si sarebbe dovuta stabilire l’aliquota di compartecipazione dell’ADDIRPEF non impedisce in alcun modo l’applicazione del tributo in questione. Il successivo comma 3 dell’art. 1, del D. Lgs. n. 360 del 1998, infatti, dispone che « I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. »”.*

La ritenuta operata è a titolo di imposta nel caso in cui il compenso non sia superiore ad euro 20.658,28 (al netto di euro 7.500,00), a titolo di acconto nel caso in cui il compenso superi il suddetto importo di euro 20.658,28.

Ai soli fini della determinazione delle aliquote Irpef da applicare al reddito, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo di imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

La ritenuta deve essere versata all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso utilizzando il modello F24, indicando nella sezione Erario il codice 1040 per versare le ritenute Irpef, il mese di riferimento e, *rebus sic stantibus*, nell'attesa di urgenti chiarimenti in merito alle addizionali regionali e comunali da applicare, indicando nella sezione Regioni il codice regione e il codice tributo 3802 per versare l'addizionale regionale di compartecipazione all'Irpef nella misura dell'1,23%.

Tabella 1 Trattamento fiscale compensi "sportivi"

COMPENSI PER ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA		
IMPORTO	REGIME IRPEF	RITENUTA
FINO A 7.500,00 EURO	ESCLUSI	NO
DA 7.500,01 A 28.158,28 EURO	IMPONIBILI	A TITOLO DI IMPOSTA 23% IRPEF 1,23% ADDIZIONALE REG. IRPEF
OLTRE 28.158,28 EURO	IMPONIBILI	A TITOLO DI ACCONTO 23% IRPEF 1,23% ADDIZIONALE REG. IRPEF

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, ogni qualvolta elargiscono somme agli sportivi ovvero ai collaboratori coordinati e continuativi di carattere amministrativo-gestionale, devono farsi rilasciare dal percipiente un'autocertificazione contenente la dichiarazione relativa alla percezione di un compenso inferiore o superiore ai limiti indicati in tabella 1. Parimenti, anche la società o associazione sportiva dilettantistica deve rilasciare una certificazione dei compensi erogati nel corso dell'anno per ogni soggetto percipiente, normalmente entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione.

I redditi diversi citati, inoltre, non sono soggetti ad alcun obbligo previdenziale o assicurativo, come precisato dalla Circolare Inps n. 32 del 7 febbraio 2001, n. 42 del 26 febbraio 2003 e n. 9 del 22 gennaio 2004 e dalla Circolare Inail n. 22 del 18 marzo 2004.

Figura 1 Ricevuta per prestazione sportiva dilettantistica

RICEVUTA COMPENSO PER ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA/COLLABORAZIONE COORDINATA E

CONTINUATIVA A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI NATURA NON PROFESSIONALE

ex art. 67, c.1, lett. m) D.P.R. n. 917/86

Spett.le

Associazione Sportiva _____

Via _____ n. _____

Città _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____, via _____ n. _____ codice fiscale: _____

dichiara

di aver percepito in data odierna la somma di Euro _____ (*importo in lettere* _____) (totale al lordo di eventuali ritenute)

per attività sportiva dilettantistica (*oppure per collaborazione amministrativo-gestionale di natura non professionale*) di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), DPR 917/86 svolta a Vostro favore,

per _____ (*inserire causale*) svoltosi in data _____ presso _____

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 L. n. 15/68 e art. 489 c.p.), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento di cui sopra per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica,

dichiara (barrare la voce che interessa interessa):

di avere percepito, per l'anno solare _____, alla data odierna, altri compensi o somme per prestazioni sportive dilettantistiche o collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, inferiori complessivamente ad euro 7.500,00.

di non avere percepito, per l'anno solare _____, alla data odierna, altri compensi o somme per prestazioni sportive dilettantistiche o collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale.

di avere percepito, per l'anno solare _____, alla data odierna, altri compensi o somme per prestazioni sportive dilettantistiche pari ad euro 7.500,00 o collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale.

_____, _____

Firma

Marca da bollo € 1,81 per importi > di € 77,47

8.4 La Comunicazione Obbligatoria al Centro per l'impiego dei Collaboratori Amministrativi delle Associazioni Sportive Dilettantistiche

I commi 1180 e seguenti della Legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) hanno apportato alcuni correttivi in tema di collocamento e di comunicazione dell'instaurazione di rapporti di lavoro. La disposizione prevede infatti che *“in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato”*. Successivamente, la Nota del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007, al fine di meglio precisare i contenuti della norma in esame, ha stabilito l'inclusione nell'obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l'impiego territorialmente competente di determinate tipologie di prestazioni, tra le quali troviamo: *'prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289'*.

La prima parte della disposizione si riferisce ai contratti di lavoro sportivo professionistico (trattasi con ogni probabilità di mera svista la citazione dell'articolo 3 della legge 89/1981, anziché quello corretto ovvero l'art. 3 della legge 91/1981), la seconda parte invece si riferisce espressamente alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo – gestionale disciplinate dall'articolo 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Il riferimento ministeriale sembra indicare che solo le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale sono soggette all'obbligo di comunicazione preventiva, così come precisato altresì dall'interpello n. 22/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.³

³ Interpello 22/2010 M.L.P.S. - stralcio.*“Non tutte le tipologie contrattuali astrattamente rientranti nell'alveo della cosiddetta “parasubordinazione” sono state ritenute oggetto di comunicazione obbligatoria, venendo escluse quelle che “non presentino rischi consistenti di abuso o elusione della normativa inderogabile in materia di lavoro” così come è vero che, considerato il peculiare regime di agevolazione fiscale e previdenziale stabilito dalle leggi in materia – volto a favorire la promozione dell'attività sportiva dilettantistica – i rischi di elusione di norme previdenziali e fiscali sono in parte ridotti, quantomeno con riferimento a quelle collaborazioni per le quali sia previsto un compenso annuo inferiore ad euro 7.500, escluso da qualsivoglia imposizione anche di tipo fiscale. Tuttavia, non si può ritenere che l'utilizzo di collaborazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche sia del*

Pertanto parrebbe che il Ministero intenda escludere da tale adempimento le prestazioni rese da istruttori e collaboratori sportivi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche in quanto non rientranti né nella categoria del lavoro autonomo, né in quella del lavoro subordinato.

Il Ministero del Lavoro, nella nota del 14 febbraio 2007, spiega che il legislatore ha inteso includere nella speciale disciplina del collocamento non tutta l'area del lavoro autonomo, ma solo quello reso in forma coordinata e continuativa, ovvero quei rapporti di lavoro caratterizzati da:

- *“Collaborazione, nel senso che si esclude qualsiasi vincolo di subordinazione del prestatore di lavoro nei confronti del destinatario della prestazione;*
- *Coordinamento, che consiste nel collegamento funzionale della attività del prestatore d'opera con la struttura del committente;*
- *Continuità, nel senso che la prestazione non ha carattere occasionale, ma continuativo;*
- *Personalità della prestazione, vale a dire la prevalenza del carattere personale dell'apporto lavorativo”.*

In conclusione, alla luce della citata nota ministeriale, la collaborazioni amministrativo-gestionali di carattere non professionale rese a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche **sono soggette a comunicazione preventiva** ai centri per l'impiego territorialmente competenti.

Nel caso di omessa o tardiva comunicazione di instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro o assimilate, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 19 del D.Lgs. 276/2003, comprese tra un minimo di 100 euro e un massimo di 500 euro per ciascun collaboratore interessato.

8.5 Attività di Volontariato Sportivo

E' la forma più frequente di collaborazione del socio nell'ambito delle attività svolte da una associazione.

Tale forma di collaborazione nasce dalla volontà del socio di contribuire gratuitamente al raggiungimento dello scopo associativo, seguendo la propria naturale inclinazione o passione

tutto esente dal rischio elusivo ed inoltre la finalità delle comunicazioni di cui all'art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510 è altresì quella di realizzare un costante monitoraggio del mercato del lavoro.

Pertanto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego.”

per quella particolare disciplina, che lo gratifica per l'opera svolta e per la partecipazione alla vita associativa, momento di incontro e di aggregazione sociale.

La prestazione gratuita si coniuga, in modo naturale, con lo status di volontario che ha rappresentato e rappresenta una delle risorse principali delle società sportive. Sull'aspetto volontaristico delle prestazioni la normativa in materia è piuttosto carente. Al volontario possono essere riconosciute solo le spese vive documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione. Appare opportuna, in ogni caso, apposita delibera dell'associazione che autorizzi il collaboratore al sostenimento delle citate spese, oppure una lettera di incarico che contenga l'autorizzazione allo svolgimento di determinate prestazioni e al sostenimento delle spese necessarie.

Nei confronti dei volontari non sussistono obblighi specifici, né di retribuzione né di assicurazioni sociali, né alcun obbligo fiscale, a patto che non gli vengano erogati compensi particolari, anche in natura. Al fine di evitare spiacevoli controversie sarebbe in ogni caso opportuno acquisire un'apposita dichiarazione del collaboratore dallo stesso sottoscritta al momento dell'inizio dell'attività, nella quale venga specificato che l'attività viene svolta in modo volontario e gratuito per contribuire alle finalità associative.

Figura 2 Esempio di dichiarazione di volontario

Spett.le
Associazione _____

Il sottoscritto _____
nella sua qualità di socio dell'associazione _____
dichiara
di non percepire alcun compenso per la partecipazione all'attività dell'Associazione.
Dichiara inoltre di svolgere l'attività in modo del tutto volontaria e gratuita senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi dell'Associazione.
Al sottoscritto saranno rimborsate unicamente le spese sostenute e autorizzate (viaggio, soggiorno, vitto) dietro presentazione di idonea documentazione.
Il sottoscritto esonera da ogni responsabilità l'Associazione nello svolgimento dell'attività di cui sopra.
In fede

(il socio)

Luogo, li _____

8.6 Lavoro Subordinato

L'articolo 2094 del Codice Civile identifica come lavoratore subordinato colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, **prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale** alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Gli organi di vigilanza nel corso delle verifiche prendono in esame i seguenti elementi caratteristici, tra i quali il più importante è il seguente:

la sottoposizione del lavoratore ad un vincolo di assoggettamento gerarchico al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro,

e, in via subordinata:

- a) l'inserimento del lavoratore nell'attività dell'impresa esercitata dal datore di lavoro;
- b) la circostanza che il lavoratore faccia parte di uno schema organizzativo, con legami funzionali di interdipendenza reciproca con le altre componenti della struttura organizzativa;
- d) determinazione di una remunerazione commisurata alla quantità e qualità del lavoro svolto e non al risultato del lavoro medesimo;
- e) assenza di rischio imprenditoriale che resta, totalmente, in capo al datore di lavoro;
- f) predeterminazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni e della retribuzione;
- g) utilizzo esclusivo di mezzi del datore di lavoro.

8.7 Lavoro Autonomo

L'articolo 2222 del codice civile descrive come lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, **un'opera o un servizio**, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Di conseguenza, l'oggetto del rapporto è la prestazione dell'opera, risultato della propria attività.

Gli organi di vigilanza prendono in considerazione i seguenti elementi per la distinzione del rapporto di lavoro autonomo rispetto al lavoro subordinato:

- a) assenza di vincolo di subordinazione;
- b) compenso commisurato al lavoro ed utilità dell'opera richiesta, con esclusione di qualsiasi correlazione alla durata ed alla complessità del lavoro svolto;
- c) assunzione degli oneri relativi alla esecuzione della prestazione e del rischio inerente all'esecuzione medesima.

8.8 Compensi agli Amministratori

La nuova formulazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, introdotta dalla legge 21 maggio 2004 n. 128 ha abrogato la necessità di includere tra le clausole statutarie di società ed associazioni sportive dilettantistiche la gratuità degli incarichi degli amministratori.

L'attività di amministratore rientra tra i cosiddetti rapporti tipici di collaborazione coordinata e continuativa ed i compensi relativi sono dal punto di vista tributario assimilati ai redditi di

lavoro dipendente, semprechè l'attività di amministratore non rientri nell'attività tipica di lavoro autonomo svolta da soggetti iscritti in albi professionali.

Tali collaborazioni si collocano al di fuori della Legge Biagi, Decreto Legislativo n. 276 del 2003, in quanto si tratta di fattispecie che non configurano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del diritto del lavoro.

Gli amministratori (componenti del Direttivo) di enti sportivi dilettantistici possono percepire compensi purchè non superino il parametro previsto dall'articolo 10, comma 6, lettera c) del D. Lgs. 460 del 1997 (norma di valenza generale per gli enti di tipo associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l'applicazione dei regimi fiscali agevolativi agli stessi riservati dalla legge), il quale prevede che costituisce distribuzione indiretta di utili "*c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645, e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni*".

Con la Circolare n. 38/E del 17 maggio 2010, è stata data risposta ad un interpello riguardante la possibilità di quantificare i suddetti compensi in base ad altri parametri che non siano quelli previsti dall'art. 10, comma 6 del D. Lgs. 460 del 1997. Si fa presente, tuttavia, che, come chiarito con circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 e con risoluzione n. 294/E del 10 settembre 2002, la disposizione di cui all'articolo 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 deve considerarsi "*norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, con apposita istanza alla Direzione regionale competente*".

La disapplicazione può essere chiesta, in particolare, ogni qualvolta possa essere dimostrato che l'operazione attuata non concretizza un comportamento elusivo, ma risulta conforme ad interessi coerenti e non altrimenti perseguibili da parte dell'ente interessato. Di conseguenza potranno essere utilizzati altri parametri per la quantificazione dei compensi, diversi da quelli previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 460 del 1997, purchè venga adottata la procedura indicata di interpello disapplicativo.

L'amministratore che percepisce un compenso per l'attività di gestione ed amministrazione dell'ente sportivo non potrà tuttavia percepire redditi nella forma di "redditi diversi" esenti fino ad euro 7500,00 ex art. 67 del TUIR, i cosiddetti compensi per attività sportiva, ma dovrà essere inquadrato diversamente, a seconda che il soggetto possieda o meno la partita iva.

Compensi per partecipazione a organi statutari da parte di soggetti titolari di partita iva

In tal caso, il compenso viene normalmente erogato per le competenze del soggetto partecipante, oggetto della propria attività professionale, messe a disposizione dell'ente, pertanto il soggetto, a fronte di tali compensi, dovrà obbligatoriamente emettere fattura, ovvero, se trattasi di partecipazione saltuaria a commissioni, il compenso dovrà essere trattato quale prestazione di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d'acconto del 20 per cento.

Compensi per partecipazione a organi statutari da parte di soggetti non titolari di partita iva

In questo caso se i soggetti, non titolari di partita iva, svolgono l'attività di gestione ed amministrazione dell'ente con regolarità e continuità (esempio il Presidente ed il Vice Presidente) essi dovranno essere inquadrati quali collaboratori coordinati e continuativi.

Tali compensi fiscalmente sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, con applicazione di ritenuta d'acconto in modo proporzionale a scaglioni (prima aliquota 23% fino ad euro 15.000 lordi) ed iscrizione all' Inps-Gestione Separata per il trattamento previdenziale relativo.

Nel caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sarà necessario redigere un contratto, che, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 276 del 2003 (cd. Legge Biagi), non dovrà prevedere un progetto specifico, tuttavia sarà necessario effettuare le previste comunicazioni agli enti competenti ai sensi della legislazione sul lavoro vigente in materia. Tale inquadramento è obbligatorio altresì per i componenti e i partecipanti a collegi e commissioni, semprechè per la medesima attività non abbiano come già detto, propria partita iva.

Si ricorda che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è da confondere con le collaborazioni di carattere amministrativo - gestionale di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del Dpr 917/1986, le quali possono essere instaurate **esclusivamente** per compiti di segreteria e contabilità di enti ed associazioni sportive, **ma non di gestione ed amministrazione**, come nel caso dell'attività svolta da componenti del Consiglio Direttivo di un ente sportivo.

E' appena il caso di rilevare che le spese documentate a piè di lista non entrano a far parte della base imponibile di nessuno degli inquadramenti analizzati.

8.9 Dipendenti Pubblici

Secondo l'art. 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, fuori dell'orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa

comunicazione all'amministrazione di competenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità ed i rimborsi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir.

8.10 Adempimenti Enpals

La circolare n. 13 del 7 agosto 2006 dell'Enpals (Ente Nazionale dei lavoratori dello spettacolo) ha chiarito alcuni importanti aspetti relativi all'interpretazione delle modalità di applicazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 marzo 2005. Tale decreto ha adeguato l'elenco delle categorie di soggetti assicurati presso l'Enpals, in relazione ai compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici agli istruttori presso impianti o circoli sportivi, ai direttori tecnici, ai massaggiatori ed agli istruttori presso società sportive. Il Decreto suddetto, tra le categorie di lavoratori da assicurarsi obbligatoriamente presso l'Enpals, menziona infatti le seguenti figure:

- al punto n. 20), impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi,
- al punto n. 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive.

Dopo circa un anno dalla pubblicazione dall'entrata in vigore del decreto, l'Enpals ha diffuso una prima circolare esplicativa, la n. 7 del 30 marzo 2006, la quale sosteneva l'obbligatorietà dell'iscrizione per le figure di cui al punto n. 20 del Decreto, ovvero "*impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi*", a prescindere dalla natura giuridica, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro.

Contro tale tesi si è mobilitato il mondo dello sport dilettantistico ed il CONI in quanto ignorava di fatto la non assoggettabilità a contribuzione previdenziale ed assicurativa di tali prestazioni, quale conseguenza dell'inserimento delle prestazioni suddette da parte del legislatore fiscale tra i cosiddetti "redditi diversi".

Successivamente, recependo alcune delle argomentazioni fornite dal CONI e dal Ministero del lavoro e delle Politiche giovanili, è stata emanata dall'Enpals la circolare n. 13 del 7 agosto 2006 la quale asserisce che, per quanto riguarda gli organismi sportivi dilettantistici, l'art. 67 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) al comma 1, lettera m) prevede che sono redditi diversi "*le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall'Unione Nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua*

finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Pertanto, secondo l’Enpals, i compensi espressamente indicati nell’art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nel caso siano erogati dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall’Unione Nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, sono esclusi dall’assoggettamento ad alcuna contribuzione previdenziale, compresa quella dovuta all’Enpals.

Viene precisato dalla circolare che, dal punto di vista operativo, per accertare se l’organismo sportivo possieda i requisiti necessari per essere qualificato quale società o associazione sportiva dilettantistica, dovrà essere in possesso di regolare iscrizione presso il Registro Nazionale istituito presso il CONI, unico organismo certificatore dell’attività sportiva dilettantistica effettivamente svolta. Tale elenco verrà trasmesso annualmente dal CONI all’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, continua la circolare, *“al fine di agevolare la corretta applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 917/1986, si ritiene opportuno puntualizzare che detta norma preclude l’inquadramento dei compensi tra i “redditi diversi” nell’ipotesi in cui gli stessi siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ovvero in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.”*

Pertanto, se da un lato l’Enpals ha accolto la tesi sostenuta dal CONI riguardo all’inquadramento tra i redditi diversi dei compensi percepiti nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica ex art. 67 comma 1, lettera m), dall’altro ne ha limitato il campo di applicazione a coloro che non svolgano tale attività nell’esercizio diretto di arti e professioni.

Sono comunque esclusi i compensi corrisposti agli atleti dilettanti ed i compensi erogati dalle Federazioni Sportive Nazionali, da Enti di Promozione sportiva e Discipline Associate.

La circolare prosegue soffermandosi unicamente su alcuni aspetti relativi all’esercizio di arti e professioni, e alle caratteristiche che tali attività devono possedere per essere qualificate tali. In realtà vengono presi come parametri di riferimento per la qualificazione di attività professionale considerazioni di giurisprudenza e di prassi amministrativa che possono essere facilmente contestate; la circolare indica infatti che devono essere concorrenti i seguenti indici: l’attività deve svolgersi con *“caratteristiche di abitualità”* e, inoltre, la misura delle somme complessivamente percepite non deve avere *“caratteristiche di marginalità”*.

Quale *“ragionevole”* parametro di riferimento per considerare *“marginali”* i compensi percepiti dal professionista o lavoratore autonomo e pertanto non soggetti a contribuzione previdenziale,

viene indicata dall'Enpals la cosiddetta fascia di non assoggettabilità all'imposta sui redditi dei compensi percepiti da professionisti e lavoratori autonomi fino ad euro 4.500 annui, ovvero la cosiddetta "no tax area".

In realtà, la "no tax area" è una deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche introdotta dalla legge finanziaria per l'anno 2003 che serve a garantire la progressività dell'imposizione fiscale, e solo con evidenti forzature può essere considerata parametro per definire o meno la marginalità dei compensi percepiti da un lavoratore autonomo o da un professionista. Pertanto, partendo dall'assunto dell'Enpals, potrebbero teoricamente rientrare nel campo di applicazione del nuovo obbligo previdenziale anche la corresponsione di compensi inferiori ad euro 7.500 che, se ricondotti nell'alveo delle prestazioni sportive dilettantistiche, non sarebbero assoggettati a ritenuta.

Sembra di capire dunque che i limiti posti dal legislatore per stabilire una linea di demarcazione tra le prestazioni di lavoro autonomo occasionale che devono essere assoggettate a contribuzione e quelle che invece ne sono esonerate siano stati ignorati dall'Enpals e che siano stati introdotti nuovi parametri "ragionevoli", vedi l'abitudine ed un compenso non superiore ad euro 4.500.

Inoltre, sempre secondo l'Enpals, la professionalità può essere ravvisata anche quando vi siano normali interruzioni nello svolgimento dell'attività. Infine, viene precisato che l'esistenza di una committenza plurima del prestatore d'opera è certamente indice della presenza di attività professionale.

In conclusione, si ritiene che, rispetto ai parametri citati dalla circolare per individuare le prestazioni occasionali rispetto ad altri tipi di prestazioni, che si tratti dell'esercizio di arti o professioni, di attività di lavoro autonomo, di prestazioni di collaborazione a progetto, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale e così via, sia necessario riflettere molto approfonditamente, indagando caso per caso sulle effettive modalità di svolgimento della attività oggetto di inquadramento.

8.11 Il lavoro accessorio

E' una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.

Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher).

Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Attenzione. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non

dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

Vantaggi

Per il committente Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Per il prestatore Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E', inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

Il 'committente. I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere anche enti senza fini di lucro quali le società ed associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale (circoli), committenti pubblici (in caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari, il beneficiario può essere anche un committente pubblico) e privati di ogni genere.

Attenzione. Si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al **rapporto diretto** tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione.

L'utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è consentito esclusivamente nel caso dell'attività di **stewarding in manifestazioni calcistiche**.

Il sistema dei 'buoni' (voucher)

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è **pari a 10 euro**. E', inoltre, disponibile un buono 'multiplo', del valore di **50 euro** equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da **20 euro** equivalente a due buoni non separabili.

Il periodo di validità dei buoni è di 24 mesi. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi **pari a 7,50 euro**. Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.

Acquisto buoni lavoro

L'acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:

- la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS
- la modalità di acquisto telematico
- l'acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
- l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati
- l'acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale

Novità introdotte dalla cd. "Riforma Fornero"

Le novità legislative previste dalla Legge di riforma del mercato del lavoro - 28 giugno 2012, n.92 consistono nell'integrale sostituzione dell'articolo 70 e parziale modificazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n.276 del 2003.

Le modifiche riguardano:

Limite economico: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite va inteso come netto ed è pari a 6.660 euro lorde.

Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 5.000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente. Il limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lorde.

Compensi per l'anno 2012: Il compenso generale per prestatore di 5.000 € o di 2.000 € complessivi nell'anno solare, per prestazioni effettuate a favore di imprenditori commerciali o professionisti va calcolato dall'inizio del 2012. Pertanto, il prestatore può essere impiegato fino alla concorrenza di questo limite annuo, in caso contrario se ha percepito (o superato) la somma prevista non può più essere impiegato.

Ambiti di attività e tipologie di prestatori: sono abrogati tutti i settori di attività tassativamente elencati con la precedente normativa e le categorie di prestatori. Pertanto, le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il **settore agricolo**.

Committenti pubblici: viene confermata la nozione di committente pubblico, che comprende ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, quale utilizzatore delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché ai vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.

Alla luce della nuova normativa devono intendersi superate le precedenti indicazioni per cui la tipologia di committenti pubblici poteva attivare forme di prestazioni di lavoro occasionale accessorio esclusivamente nell'ambito delle categorie previste dal previgente comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni, relative a “manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà”, nonché la possibilità di utilizzare qualsivoglia tipologia di prestatore per attività di supporto a quelle istituzionali. Viene meno, conseguentemente, anche per gli enti locali la limitazione delle finalità dell'utilizzo del buono lavoro che, nel testo previgente, doveva essere rivolto a un novero specifico e tassativo di attività quali quelle svolte, oltre che nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche nei 'lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti', previste dal comma 1, lettera b, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni.

Lavoratori stranieri

Per quanto attiene i lavoratori stranieri, l'importante innovazione consiste *nell'inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito necessario* per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Vanno, quindi, revocate le prescrizioni contenute nella Circolare n. 44/2009 secondo cui per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il reddito da lavoro occasionale accessorio non consente né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

8.12 Adempimenti dei sostituti di imposta e Modello 770

Entro il 28 febbraio di ogni anno i sostituti di imposta, tra cui sono comprese anche le associazioni, devono provvedere a consegnare agli interessati, anche in via telematica, i modelli Cud e le certificazioni dei compensi e degli utili corrisposti nell'anno precedente.

L'appuntamento riguarda i datori di lavoro sia pubblici che privati, gli enti pensionistici e, in generale, i sostituti d'imposta, tenuti a rilasciare i diversi modelli attestanti i redditi erogati e le ritenute operate nell'anno precedente. Di seguito vengono analizzati i contribuenti interessati dalle diverse "certificazioni".

Il Cud

La certificazione unica dei redditi è il modello di carattere fiscale/previdenziale, che contiene i dati riguardanti i redditi corrisposti, le ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata agli enti previdenziali. Deve essere consegnato al lavoratore dipendente, pensionato o percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in duplice copia, unitamente alla scheda per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef. Il Cud può essere trasmesso all'interessato anche in formato elettronico, purché questi possieda gli strumenti per ricevere e stampare il modello. Se destinatari del Cud sono gli eredi o il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro, il modello va consegnato obbligatoriamente in formato cartaceo.

La certificazione per i lavoratori autonomi

Il 28 febbraio rappresenta il termine ultimo anche per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, delle certificazioni relative alle somme corrisposte, e assoggettate a ritenuta d'acconto, per prestazioni di lavoro autonomo, abituale o occasionale, per provvigioni erogate a rappresentanti di commercio, agenti, venditori porta a porta, per redditi diversi, compresi i "compensi sportivi" esenti fino ad euro 7.500,00 di cui all'art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, e le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese nei confronti di società ed associazioni sportive dilettantistiche. La certificazione, redatta in forma libera, deve contenere, oltre ai dati identificativi del sostituto d'imposta, i dati identificativi del percipiente, la natura del compenso, l'importo lordo delle somme corrisposte, l'ammontare delle ritenute operate e degli eventuali contributi previdenziali trattenuti, oltre al periodo di erogazione del compenso.

Il Modello 770

Il **Modello 770 Semplificato** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno

precedente nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, compresi compensi erogati nello svolgimento di attività sportiva dilettantistica, **anche se non hanno superato il limite di esenzione annuo di euro 7.500,00.**

Il Modello 770 Semplificato può essere presentato esclusivamente per via telematica.

La trasmissione telematica per l'anno 2011 doveva essere eseguita entro il 20 settembre 2012.

Nel modello 770 Semplificato vanno indicati i seguenti dati:

- le corresponsioni di somme erogate nel corso dell'anno precedente riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR, (esempio professionisti con partita iva) o redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, comprese prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, **anche se inferiori al limite di esenzione di euro 7.500,00 annui.**
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR).
- i corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d'appalto;
- le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio.

Si applica la sanzione da euro 258,00 ad euro 2.065,00 in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a novanta giorni; in tale ipotesi la dichiarazione è valida. Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/10 di euro 258,00, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. Il versamento della sanzione deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche.

8.13 Il lavoro minorile

La disciplina normativa di riferimento del lavoro minorile è contenuta nella Legge 17 ottobre 1967 n. 977 "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti". Tale norma ha subito nel corso

del tempo varie modifiche attraverso il D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345, il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 262 ed in ultimo la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ha stabilito l'età minima per l'accesso al lavoro a 16 anni, oltre alla rimodulazione del periodo minimo di osservanza dell'obbligo scolastico che attualmente è di 10 anni.

La definizione di lavoro minorile, contenuta nella legge n. 977/1967 comprende le seguenti categorie:

- **bambini:** si definiscono tali i minori che non hanno ancora compiuto 16 anni di età o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico
- **adolescenti:** si definiscono tali i minori che hanno un'età compresa tra i 16 ed i 18 anni di età e che non sono più soggetti all'obbligo scolastico.

Le norme della legge n. 977/1967 non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

- a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
- b) prestazioni di lavoro non nocivo, nè pregiudizievole, nè pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.

La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere **culturale, artistico, sportivo** o **pubblicitario** e nel settore dello **spettacolo**, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. L'autorizzazione non è necessaria se l'impiego del minore non è in alcun modo riconducibile al concetto di lavoro. In ogni caso è necessario tuttavia l'assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale.

I bambini e gli adolescenti che vengano adibiti alle attività lavorative sopra citate, (si pensi ad esempio ai cosiddetti "miniarbitri" che operano nella Federazione Italiana Pallacanestro, ragazzi la cui età parte dai 14 anni a salire) possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica. La visita medica preventiva è la visita finalizzata a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Deve essere effettuata all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Tuttavia, si tenga presente che, ad esempio in Piemonte, la Legge Regionale n. 15 del 2008 ha abolito il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori in attività non a rischio. Pertanto la vigenza dell'obbligo di visita medica preventiva dovrà essere valutato di volta in volta a seconda delle Regione in cui viene svolta l'attività.

L'idoneità dei minori indicati all'attività lavorativa cui sono addetti, deve essere accertata inoltre mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno. Le visite

mediche periodiche sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.

L'esito delle visite mediche deve essere comprovato da apposito certificato.

Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.

I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008, cosiddetto "Testo Unico Sicurezza", non si applicano le disposizioni relative alle visite mediche periodiche.

Il datore di lavoro, prima di adibire un minore allo svolgimento di attività lavorativa ed al verificarsi di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la **valutazione dei rischi** specifica con particolare riguardo a:

- a) Sviluppo non completo del minore, mancanza di esperienza, inconsapevolezza sui rischi lavorativi, possibili o esistenti,
- b) Attrezzature e sistemazione posto di lavoro,
- c) Natura, grado e durata di esposizione ai rischi chimici, fisici e biologici,
- d) Movimentazione manuale dei carichi,
- e) Sistemazione e scelta, utilizzo e manipolazione di attrezzature, macchine, apparecchi e strumenti di lavoro,
- f) Pianificazione dei processi lavorativi e interazione con l'organizzazione generale del lavoro,
- g) Formazione e informazione dei minori.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori minori dei rischi esistenti in materia di sicurezza sul lavoro nonché di fornire tale informativa anche ai titolari della potestà genitoriale.

In conclusione, ogni realtà associativa che impieghi lavoratori minori, siano essi inquadrabili quali lavoratori autonomi o dipendenti, dovrà prestare particolare attenzione a tale categoria di lavoratori, impostando un protocollo di inquadramento degli stessi che miri a tutelare sia il minore che l'organizzazione, sia dal punto di vista delle reciproche responsabilità che della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Figura 3 Contratto di co.co.co. amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett m) Tuir

**Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
a carattere amministrativo gestionale di natura non professionale**

Tra
L'associazione " _____ associazione sportiva dilettantistica" con sede in _____, Via _____, n. _____ nella persona del suo legale rappresentante pro tempore che agisce nel presente accordo in virtù di mandato ricevuto dal consiglio direttivo con propria delibera n° _____ del _____, di seguito denominata "Committente"

e
Il/La signor/a _____, nato/a a _____ il _____, residente a _____, via _____ n. _____, codice fiscale _____, in seguito per brevità "collaboratore".

Premesso

- che l'associazione con delibera del consiglio direttivo n. ____ ha constatato la necessità di assicurarsi un'assistenza di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 comma 1 lettera m) del DPR 917/1986 al fine di ottimizzare i risultati della gestione e dell'organizzazione amministrativa e sportiva dell'associazione;
- che il collaboratore ha manifestato la volontà di collaborare, solo in forma autonoma, senza vincoli di dipendenza, nel ramo di attività sopra indicato, con l'associazione, dichiarando di possedere la capacità richiesta per l'espletamento dell'attività sopra indicata;
- che il servizio in precedenza indicato, avendo natura tecnico-pratica, non rientra nei compiti istituzionali dell'associazione, ma si risolve in una serie di prestazioni strumentali e funzionali (e perciò affidabili anche a collaboratori esterni) all'attività istituzionale della associazione;
- che il servizio non richiede, poste le modalità di espletamento che saranno più avanti delineate, l'impiego di mezzi organizzati;
- che l'associazione verificata l'effettiva competenza della collaboratore in riferimento alle proprie esigenze intende avvalersi dell'opera della medesima per le finalità indicate;
- che il presente rapporto per espressa esclusione prevista dall'articolo 61, comma 3, del decreto numero 276/2003, non rientra nel campo di applicazione delle norme sul "lavoro a progetto" stabilite dal decreto stesso;
- il collaboratore dichiara di non svolgere l'attività oggetto del presente incarico in via principale, ancorché non esclusiva..

Ciò premesso le parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e forma con essa pattuizione espressa.

Articolo 2) Oggetto dell'incarico

L'associazione conferisce al collaboratore, che s'impegna a svolgerlo, ai sensi dell'articolo 2230 codice civile l'incarico di ottimizzare i risultati della propria organizzazione sportiva attraverso la gestione della segreteria del settore _____, predisponendo la raccolta integrale delle iscrizioni.

Articolo 3) Limiti dell'impegno

Il collaboratore si obbliga a prestare la propria opera attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati, per il tempo che sarà necessario in riferimento alla natura dell'incarico professionale ricevuto; quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento delle prestazioni, agirà con assoluta autonomia o indipendenza senza risultare soggetto a direttive di natura tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica da parte della associazione, né di alcuno dei suoi organi, funzionari o dipendenti, fatto salvo il necessario coordinamento con la presidenza o la persona da questa delegata. Disporrà di orari personalizzati dalla

Articolo 4) Modalità di espletamento dell'incarico

Il collaboratore sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati d'intesa tra le parti, in occasione di apposite riunioni, nel quadro delle esigenze necessarie al raggiungimento del risultato prefissato. Avrà il solo obbligo di relazionare per iscritto, su richiesta dei competenti organi associativi, circa le prestazioni effettuate ed i risultati ottenuti.

Articolo 5) Utilizzo delle attrezzature associative

Le parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere continuativo, concordano che:

- il collaboratore non avrà obblighi di presenza né di orario presso la sede o gli uffici anche periferici della associazione;
- all'uopo non sarà attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione;
- potrà utilizzare, se ed in quanto le necessitassero, le strutture e le attrezzature della associazione purchè questo non avvenga in maniera continuativa e, in ogni caso, in modo di non interferire nelle ordinarie attività degli uffici;
- il collaboratore non sarà soggetto ad ordini o direttive di alcun dipendente o funzionario della associazione, né a potere gerarchico di alcuno di essi.

Articolo 6) Impegni del collaboratore

Il collaboratore si impegna:

- a) non divulgare con nessun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche e radiotelevisive, pubblicazioni, etc.) notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli,
- b) a svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto dei programmi e degli obiettivi concordati,
- c) durante il rapporto e dopo la cessazione dello stesso il collaboratore, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico.

Articolo 7) Incompatibilità

Il collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

Articolo 8) Durata dell'incarico e facoltà di recesso

Il presente incarico decorrerà dalla data della sua sottoscrizione. Il collaboratore dichiara che il presumibile periodo necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto sarà di mesi ____ e, pertanto, riterrà di poter concludere la sua prestazione alla data del _____; data in cui il rapporto si intenderà, comunque, concluso senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.

Le parti convengono che l'apposizione del termine non costituisce espressa rinuncia del committente a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna ai sensi dell'articolo 2237 codice civile, facoltà che anzi viene riconosciuta esplicitamente al committente che potrà esercitarla previo preavviso di 60 giorni.

Ove la associazione, ai sensi dell'articolo 2237 codice civile intenda risolvere il rapporto prima di tale termine, il collaboratore avrà diritto al solo compenso nella proporzione che gli spetta per l'attività prestata sino a quel momento, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento. Le parti pattizamente convengono a tal fine di ritenere l'attività svolta di uguale valore per ogni mese di durata dell'incarico. Ogni comunicazione che interesserà il presente accordo dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata dalle parti direttamente agli indirizzi in epigrafe indicati.

Articolo 9) Compenso

In considerazione del tipo di incarico affidato, le parti determinano forfettariamente in euro _____, al lordo di ritenute fiscali da applicarsi per la parte eccedente euro 7.500,00, il compenso dovuto dalla associazione al collaboratore e con esclusione di qualsiasi altra indennità non specificatamente prevista. Tale compenso è comprensivo ed assorbe ogni altro emolumento cui il collaboratore possa accampare diritti a qualsivoglia titolo. Al collaboratore verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte purché preventivamente autorizzate e connesse all'esecuzione dell'incarico. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi e nei limiti previsti nei regolamenti dell'associazione, che il collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare. Stante la specifica caratteristica del presente rapporto, la associazione non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né di stipula di polizze assicurative per incidenti o infortuni in favore del collaboratore. Pertanto faranno capo a quest'ultimo tutti gli oneri in merito nonché la responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo effettivo di collaborazione.

Articolo 10) Clausola risolutiva espressa

Costituisce clausola risolutiva espressa del presente atto, fermi i diritti di cui al seconda comma dell'articolo 8 del presente contratto e impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla associazione per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi qui previste:

- a) la mancata prestazione dell'attività richiesta dalla associazione al collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre 10 giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con la associazione;
- b) la violazione degli obblighi di correttezza e di segretezza;
- c) l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all'attività della associazione.

Articolo 11) Modalità d'erogazione del compenso

A richiesta della collaboratore il compenso di cui al precedente punto 9) potrà essere corrisposto in rate mensili, posticipate, di pari importo previa predisposizione della regolare documentazione fiscale. La associazione provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 12) Foro competente

Per ogni controversia relativa all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente indicano quale foro competente quello di _____.

Articolo 13) Autonomia del rapporto

Il collaboratore, data la natura autonoma del rapporto, è libero di svolgere ulteriori attività professionali.

Ove impossibilitato a rendere la prestazione richiesta, potrà farsi sostituire da altra persona qualificata di sua fiducia il cui costo sosterrà per intero fino al limite del compenso percepito. Resta inteso che le eventuali assenze dovranno essere comunque anticipatamente comunicate alla associazione.

Articolo 14) Elezione di domicilio

Il collaboratore dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 15) Modifiche al presente accordo

Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita.

Articolo 16) Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'associazione, in quanto titolare dei dati personali, ha dato al collaboratore l'informativa prevista dall'articolo 13 del suddetto decreto, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal collaboratore all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dall'associazione nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti spettanti all'interessato ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte della collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 17) Registrazione del contratto

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.

Luogo _____, il _____

L'associazione

Il collaboratore

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui: sub 4 (Modalità di espletamento dell'incarico), 5 (Utilizzo delle attrezzature associative), 6 (Impegni del collaboratore), 7 (Incompatibilità), 8 (Durata dell'incarico e facoltà di recesso), 9 (Compenso), 10 (Clausola risolutiva espressa), 12 (Foro competente), 13 (Autonomia del rapporto), 15 (Modifiche al presente accordo), 16 (Consenso al trattamento dei dati personali)

Luogo _____, il _____

L'associazione

Il collaboratore

Figura 4 Contratto per prestazione sportiva

Contratto per prestazione sportiva dilettantistica

Tra
l'associazione " _____ associazione sportiva dilettantistica", con sede in _____ Via
_____ n. _____ nella persona del suo legale rappresentante pro tempore _____ nato a
_____, il _____, domiciliato a _____ Via
_____ n. _____, di seguito per brevità denominata "associazione sportiva"

e
il sig. _____ residente a _____ via _____ (C.F.: _____) in seguito
denominato Istruttore

premessò

- che il _____ ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di _____;
- che la associazione sportiva ha necessità di assicurarsi una assistenza tecnica qualificata per i propri iscritti;
- che il _____ si è dichiarato disposto a collaborare con la associazione sportiva;
- che le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 25 L. 133/99, così come modificato dall'articolo 37 legge 342/2000, e articolo 67, primo comma, lettera m) del DPR 917/86,

- che la associazione sportiva è giunta nella determinazione di avvalersi della opera professionale dell'Istruttore
- che l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti essendo la associazione sportiva affiliata al Centro Nazionale Sportivo Libertas ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla L.91/1981.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.

Articolo 2. Oggetto del contratto

L'Istruttore presterà la sua attività professionale nell'interesse della associazione sportiva nel settore _____ con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la associazione sportiva e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.

Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura è disciplinato, ai fini civilistici, dagli articoli 2230 e seguenti del codice civile mentre, ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle associazioni e società sportive riconosciute dal Coni di cui all'articolo 25 della legge 133/1999, come modificato dall'articolo 37 della legge 342/2000. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dall'Istruttore data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Articolo 3. Impegni dell'Istruttore

L'Istruttore si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività professionale ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti degli iscritti della associazione sportiva, in favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso nonché a rispettare scrupolosamente il regolamento antidoping federale.

Articolo 4. Diritti di immagine

L'Istruttore si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali riprese televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate dai partner promopubblicitari della associazione sportiva a cui quest'ultima gli chiederà di partecipare. L'intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso ulteriore.

Articolo 5. Prestazione a carico del tecnico

L'Istruttore dovrà dirigere personalmente le attività prestabile e concordate con i responsabili della associazione sportiva. L'Istruttore sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

L'Istruttore rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 6. Compenso dell'Istruttore

A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico del tecnico, la associazione sportiva si impegna a corrispondergli un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 67 comma 1 lettera m) del DPR 917/1986. Le parti ritengono che l'impegno ed il numero delle prestazioni richieste corrispondano ad un emolumento per ogni stagione sportiva di durata del presente accordo (e cioè dal _____ al _____) pari a euro _____ al lordo della ritenute fiscali previste dalla citata normativa per la parte eccedente i vigenti limiti di legge. Per comodità di entrambe le parti, le prestazioni richieste si ritengono equivalenti per ogni mese di durata della citata stagione agonistica. Pertanto la cifra sopra indicata sarà suddivisa in _____ rate di uguale importo che verranno versate al _____ entro e non oltre il giorno _____ di ogni mese.

Il compenso così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che l'Istruttore pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.

Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che l'Istruttore è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto. Il tecnico è conscio che ove la parte imponente dei propri redditi da attività sportiva dilettantistica fosse superiore a euro 20.658,28 l'anno, la ritenuta che applicherà la associazione sportiva dovrà essere considerata a titolo d'acconto.

Articolo 7. Durata dell'incarico

La associazione sportiva si impegna ad utilizzare le prestazioni dell'Istruttore per il periodo dal _____ al _____ data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 8. Risoluzione anticipata

Resta inteso che, in relazione alla natura del presente contratto, l'associazione sportiva può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico di collaborazione professionale, pagando la prestazione svolta fino a quel momento ai sensi dell'articolo 2237 del codice civile.

Articolo 9. Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente l'Istruttore dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dalla associazione sportiva per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della associazione sportiva che l'Istruttore dichiara di conoscere e di accettare integralmente nonché alle norme del codice civile in materia di lavoro autonomo.

Articolo 10. Autorizzazione al trattamento dati

Con la sottoscrizione del presente la associazione sportiva dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.LGS. numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati forniti dall'istruttore all'atto dell'iscrizione, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa di cui alla legge sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali

Articolo 11. Clausola compromissoria

Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti dell'Ente di promozione sportiva Centro Nazionale Sportivo Libertas.

Letto, controllato e sottoscritto.

L'associazione sportiva

Il _____

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 2 "oggetto del contratto", 4 "diritti di immagine", 6 "compenso del _____", 8 "risoluzione anticipata", 10 "autorizzazione al trattamento dati", 11 "clausola compromissoria".

L'associazione sportiva

Il _____
